



Comm.Trib. Reg. Piemonte

Sezione XXXVIII

Sentenza del 04/02/2003 n. 11

Intitolazione:

Avviso di accertamento - Tarsu - Altri atti richiamati - Mancata allegazione - Nullita' dell' avviso di accertamento.

Massima:

E' nullo l' avviso di accertamento per il recupero del Tarsu nel caso in cui, pur facendo espresso riferimento a delibere comunali, queste non siano allegare, trattandosi di atti che non sono nella disponibilita' del destinatario del provvedimento.

* Massima redatta dal servizio di Documentazione Tributaria.

Testo:

Alla societa' X S.n.e., con sede in (...), via (...), che aveva occupato dal 29/1/1993 (data della sua costituzione) al 31/12/1999 locali in via (...), ivi svolgendo un'attivita' di commercio all'ingrosso e servizio a domicilio di bevande, in data 7/11/2000 veniva notificato al legale rappresentante della societa', sig. (...), l'avviso di accertamento per omessa denuncia TARSU per l'anno 1999.

Con lo stesso le si contestava di non aver mai presentato al Comune la denuncia ai fini della Tassa Smaltimento Rifiuti prevista dall'art. 70 del D.Lgs. 507/93 e s.m.i., per i locali predetti; della superficie coperta occupata ad uso deposito, uffici e servizi, di 480 mq. e, quindi, di non aver mai versato alcuna somma a titolo di Tassa Smaltimento Rifiuti.

Avverso tale avviso la X S.n.c., nella persona del legale rappresentante Sig. (...), presentava ricorso alla Commissione Tributaria provinciale.

La Commissione adita disattendendo le ragioni del ricorso lo respingeva in ogni punto, con compensazione delle spese di giudizio.

Ha presentato appello il contribuente, riproponendo al vaglio del giudizio le argomentazioni gia' svolte in prime cure.

Resiste anche in questo grado di giudizio il Comune impositore che ha depositato controdeduzioni.

Ha presentato in data 14/1/2003 documentazione l'appellante.

Il ricorrente svolge la propria censura verso la sentenza della Commissione provinciale svolgendo tredici ordini di argomentazioni impugnative.

Lamenta in primo luogo che: 1) le tariffe, applicate nel caso, erano state deliberate da un organo incompetente (Giunta anziche' Consiglio Comunale) - Tale incompetenza della Giunta Comunale: il provvedimento impositivo deriverebbe da una delibera posta in essere da un organo incompetente (Giunta Comunale, anziche' Consiglio Comunale). Rileva ancora chi vi e' 2) una mancata allegazione all'accertamento degli atti richiamati nello stesso. Con il terzo motivo, contesta una "non comprensione del tipo di accertamento notificato" e cioe' se sia effettuato "in rettifica" oppure "d'ufficio": il contribuente lo ritiene in rettifica a motivo della applicazione della sanzione maggiorata e per i diversi anni accertati. Lamenta con un quarto motivo che parte di area tassata non fosse suscettibile di produzione rifiuti in quanto, magazzino aperto-tettoia aperta e cortile. In quinto luogo, si duole di una violazione e mancata applicazione L. 7/8/90 n. 241 "avvio del procedimento";

Con un sesto motivo lamenta la nullita' della deliberazione tariffaria per difetto di motivazione.

Con il settimo motivo lamenta una totale inesistenza della notifica; evidenziando che il motivo assorbente di tutti risulterebbe essere quello delineato al "Vizio 11". Tanto in quanto in data 31 maggio 2001, la CTP Torino, Sez. XXX, con sentenza n. 66 e depositata in data 14 giugno 2001, aveva accolto il ricorso introduttivo, del tutto identico a quello oggetto della presente controversia, annullando l' avviso di accertamento per l'anno

1997, con sentenza passata in giudicato che allegava agli atti. Parte appellante nel giudizio di primo grado aveva eccepito la nullita' della notifica.

All'inesistenza della stessa, seguiva l'inesistenza dell'atto impositivo.

Espone che per l'annualita' 1997 vi e' gia' stato un giudicato sul punto, con sentenza favorevole a parte ricorrente, e passata in giudicato.

Nell'appello si contesta ancora 8) mancata motivazione delle sanzioni (D.LGS. 472/97); 9) la violazione della Legge 31/12/96 n. 675 in quanto l'avviso di accertamento era stato consegnato aperto e non in busta chiusa; 11) violazione e mancata applicazione degli articoli 146 e 148 cpc; violazione e mancata applicazione dell'art. 2909 cc; violazione e mancata applicazione dell'art. 62, primo comma decreto legislativo 31/12/1992, n. 546; 12) violazione e mancata applicazione degli articoli 16, comma 2, e 17, d.Lgs. 18/12/97, n. 472; eccesso di potere per violazione di norma intema dm 10/7/98, n. 180; violazione e mancata applicazione dell'art. 3, comma 3, L. 7/8/90, n. 241; violazione e mancata applicazione dell'art. 112 cpc; ed, infine 13) violazione e mancata applicazione della legge 31 dicembre 1996, n.675.

Il Comune ha contestato le deduzioni con proprie argomentazioni, richiamando in sostanza le eccezioni gia' svolte in prime cure.

All'udienza pubblica del 4/2/2003 le parti esponevano le proprie ragioni, concludendo come in epigrafe.

Motivi della decisione

Ad avviso di questa Commissione appare preliminarmente assorbente, tra i motivi svolti dall'appellante in primo luogo, da un punto di vista logico, quello dedotto dal ricorrente al punto 2, ossia la mancata allegazione all'accertamento degli atti richiamati nello stesso. In effetti, il ricorrente eccepisce in primo luogo la violazione e mancata applicazione dell'art. 7, comma 1 della L. 27 luglio 2000, n. 212, il quale, nell'ultima parte, recita: "Se nelle motivazioni si fa riferimento ad un altro atto, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama". Cosa che non e' stato, e non appare sufficiente a questa Commissione la circostanza che gli stessi elementi fossero astrattamente conoscibili.

Quindi, il motivo e' fondato. La sentenza richiamata della Commissione Tributaria Provinciale di Torino, sez. V, sentenza n. 50/5/2002 nel ricorso n.4374/2002, depositata il 19 giugno 2002, seguendo l'interpretazione fornita dalla Corte di Cassazione (sent. n. 15234/01) "l'obbligo dell'allegazione degli atti richiamati nell'accertamento deriva non solo dall'art. 7 della legge 212 del 27/07/2000 ove l'ultima parte del comma 1 recita "se nella motivazione si fa riferimento ad un altro atto, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama", ma anche dall'art. 42 del D.P.R. 600/73, ove si richiede che qualsiasi atto non conosciuto ne ricevuto dal contribuente deve essere allegato all'atto che lo richiama. "Ne consegue che il ricorso a documenti non conosciuti (...) e' legittimo solo se questi sono allegati all'avviso di accertamento, senza possibilita' di integrare successivamente tale carenza avendo l'atto accertativo natura sostanziale per cui deve contenere, a pena di nullita', l'indicazione documentale dei presupposti di fatto e di diritto che lo giustificano".

Nel caso di specie, l'Ufficio non ha provveduto all'allegazione delle delibere a cui l'atto impositivo fa riferimento e quindi non si ritiene sufficiente l'indicazione "Viste le tariffe deliberate con atti GC n. 181/189; Visto il regolamento comunale per l'applicazione del tributo; Visto il questionario compilato e sottoscritto etc...". Ne consegue, dunque, l'illegittimita' dell'atto impugnato, per carenza di motivazione. Con conseguente invalidita' dello stesso.

In secondo luogo parimenti assorbente, sia pur se logicamente da esaminare in secondo momento, e' il motivo addotto concernente la formazione di un giudicato tra le stesse parti, avente lo stesso oggetto, sia pure per una annualita' diversa. Principio enunciato dalla Suprema Corte nel senso che un giudicato ottenuto per un periodo di imposta si estende anche a quelli successivi purché l'oggetto del contendere sia lo stesso al pari dei soggetti intervenuti nella causa tributaria (Corte di Cassazione - sez. tributaria - sent. n. 8658 del 25 giugno 2001, oltre a quella richiamata dal ricorrente, ossia la Cass. Sez. V Trib-, Sent. 4 agosto 2000, n. 10280, come

interpretata dalla Corte alla luce dei principi resi dall'art.2909 cod. civ., nonché dei principi in tema di cosa giudicata. Pertanto, anche in questo caso la ritenuta nullità della notifica dell'accertamento, effettuata senza l'indicazione del luogo ove lo stesso fosse avvenuto, con conseguente nullità dell'accertamento, così come sancita dalla sentenza succitata, versata in atti, ed il cui passaggio in cosa giudicata, è risultato pacifico, vertente su circostanza identica a quella avanzata dall'appellante nel presente giudizio, (pg. 9, motivo XI di appello), non può quindi essere riesaminata in questo successivo processo, per una annualità successiva, costituendo appunto oggetto di giudicato, cui non è possibile dare una soluzione differente. Anche in questo caso la nullità della notifica porta alla invalidità dell'atto di accertamento per questo diverso periodo d'imposta posteriore.

La Commissione ritiene, infine, che l'accoglimento del ricorso per i vizi succitati sia assorbente di ogni altro vizio esposto dal ricorrente che pertanto non viene esaminato. Si ravvisano, infine, nel caso giusti motivi per compensare le spese di giudizio.

La Commissione.

P.Q.M.

Accoglie l'appello della Società contribuente e annulla l'avviso di accertamento impugnato. Spese compensate.